

Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 11/07/2022

REGOLAMENTO SUL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 11/07/2022

Art. 1

(Oggetto e principi generali di riferimento)

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Art. 2

(Funzioni del Garante)

Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:

- vigilanza delle condizioni di vita delle persone private della libertà personale nel Comune di Reggio Emilia, al fine di garantirne il rispetto della dignità e dei diritti, con particolare riguardo alla presenza di trattamenti inumani e degradanti e verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di privazione della libertà personale;
- visite nei luoghi di privazione della libertà personale: II.PP, Rems, le camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, comunità terapeutiche;
- colloqui riservati con le persone private della libertà personale;
- segnalazioni, sia individuali che collettive, in merito a diritti violati, compressi o sospesi nella loro piena attuazione, intervenendo anche d'ufficio presso le amministrazioni competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitare gli adempimenti o le azioni necessarie;
- la promozione della conoscenza e dell'esercizio dei diritti delle persone detenute e le loro opportunità di partecipazione alla vita civile, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui temi del rispetto dei diritti umani e della umanizzazione della pena;
- promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.

Il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Istituzioni interessate, volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché

con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona.

Il Garante promuove inoltre l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Reggio Emilia,

Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Il Garante si consulta con i vari organi atti al reinserimento nella società del condannato, al fine di permettere alla persona di poter avere un corretto percorso di reinserimento e di vigilare su di esso.

Art. 3 **(Requisiti)**

Possono concorrere alla carica di Garante i cittadini italiani maggiorenni, che dimostrino una comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero nel campo delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena, nei Servizi sociali oltre che con esperienze acquisite nella tutela dei diritti. L'incaricato deve offrire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Non possono svolgere le funzioni di Garante:

- coloro che si trovino in una situazione di incandidabilità e/o ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale;
- colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o dipendente del Comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente, istituto o azienda e non abbia ancora estinto il debito;
- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- coloro che hanno lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo in contrapposizione al Comune di Reggio Emilia o altro Ente Pubblico;
- coloro che hanno incarichi politici.

L'ufficio di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. In tal caso è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante ai sensi dei successivi articoli.

Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta tra quelle sopra elencate, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 4

(Presentazione e valutazione delle candidature)

Il Comune di Reggio Emilia pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza entro congruo termine.

I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.

Le candidature ed i curricula in possesso dei requisiti fissati dal bando sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Le candidature ed i curricula sono sottoposti all'esame della competente commissione consiliare.

Art. 5

(Elezione e durata)

Il Garante è eletto con votazione segreta dal Consiglio Comunale.

L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.

Verrà eletto come Garante colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, si procederà con una seconda votazione. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

Art. 6

(Dimissioni e revoca)

Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.

La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le

proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

A seguito delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 7

(Ufficio del Garante)

Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività, sono assicurati una sede e la collaborazione con il personale del Comune di Reggio Emilia. I profili organizzativi inerenti l'ufficio del Garante sono disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta

Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità di funzione mensile a carico del bilancio del Comune, comprensiva di ogni onere e spesa, da determinarsi con deliberazione della Giunta, nel limite massimo del 25% dell'indennità lorda mensile spettante all'assessore del Servizio competente.

Art. 8

(Relazione agli Organi del Comune)

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, attraverso una dettagliata relazione con cadenza annuale.

Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Il Garante invia annualmente entro il mese di marzo al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.

Art. 9

(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di adozione della Deliberazione Consiliare di approvazione del medesimo.